



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE ED AI REGOLAMENTI COMUNALI

Versione corretta con gli importi ex L. 3/2003

***Approvato con delibera consiliare
n. 37 del 30/06/2003***

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle Ordinanze ed ai Regolamenti Comunali.

Art. 2 - Applicazione della Legge 689/1981.

1. Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali e dei responsabili dei settori e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da Ordinanze Ingiunzioni di pagamento, spettano al Comune.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'Agente accertatore

Art. 3 - Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Le Sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme disciplinate da Ordinanze e da regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative né siano previste da specifiche disposizioni di Legge, ai sensi dell'Art. 10, primo comma della Legge 689/81, sono determinate in relazione al valore degli interessi pubblici lesi entro i seguenti limiti edittali minimo e massimo:

2. Violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze sindacali o dei Responsabili dei servizi:

da € 25 a € 500;

3. Violazioni alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali:

da € 25 a € 500;

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei Regolamenti e nelle Ordinanze Comunali, per le quali è prevista la Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma in denaro.

2. Le sanzioni amministrative non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 5 - Pagamento in misura ridotta

1. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981, ovvero di una somma pari ad 1/3 del massimo o se più favorevole al doppio del minimo, degli importi richiamati all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 6 - Autorità competente a ricevere il rapporto

1. Il Segretario Generale viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché competente a

ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Art. 7 - Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Segretario Generale:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso al Direttore Generale, anche tramite mezzi informatici e telematici.

art. 8 - Ordinanza – Ingiunzione

1. Il Direttore generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché le deduzioni presentate dall'accertatore, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione intesa come valore degli interessi pubblici lesi, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 9. Disposizioni finali e transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio. Verrà inoltre inserito da parte del Segretario Generale nella raccolta dei Regolamenti comunali.